

Decisione FATUCCI c. ITALIA
ricorso n. 62264/00
sezione II[^], 18 giugno 2008

FATTO

La procedura dinanzi alla Corte è stata introdotta dal sig. Arnaldo Fatucci, al quale sono poi subentrate le sig.re Luciana Fatucci, Iris Fatucci e Irma Caramignoli, in qualità di sue eredi.

In data 22 febbraio 1979, il ricorrente iniziava un procedimento civile per determinare i limiti di una sua proprietà. La trattazione del caso iniziava il 18 aprile 1979 ed il 30 maggio 1979, il giudice, su richiesta delle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 24 ottobre 1979 e, successivamente, al 21 giugno 1980 per l'udienza di discussione camerale. Con ordinanza dell'8 ottobre 1980, depositata in data 14 ottobre 1980, il Tribunale decideva di riaprire l'istruttoria e fissava un'udienza al 22 dicembre 1980. Veniva nominato un CTU e, dopo numerosi rinvii per un tentativo di conciliazione, l'udienza di discussione veniva fissata per il 29 settembre 1982. Con una nuova ordinanza del 27 giugno 1984, depositata in data 8 settembre 1984, il Tribunale rimetteva il caso sul ruolo. Tra il 12 dicembre 1984 e il 29 giugno 1988 si svolgevano quindici udienze e la discussione camerale veniva fissata al 22 novembre 1990. Con sentenza del 5 dicembre 1990, depositata in data 23 gennaio 1991, il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente.

In data 4 luglio 1991, la parte soccombente proponeva appello dinanzi la Corte di appello di Roma ed il giudizio veniva definito con sentenza del 18 marzo 1993, depositata in data 26 maggio 1993, in accoglimento dell'appello proposto da parte avversa.

In data 5 luglio 1994, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione. L'udienza di discussione si teneva in data 28 novembre 1996 e, con sentenza del 28 novembre 1996, la Suprema corte dichiarava irricevibile il ricorso per il mancato conferimento al difensore della procura speciale alle liti.

Il 14 aprile 2002, le eredi del ricorrente, deceduto in data 3 aprile 1998, adivano la Corte di appello di Roma ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. « legge Pinto », al fine di lamentare l'irragionevole durata della procedura sopradescritta, in violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione e di condannare lo Stato italiano al ristoro dei pregiudizi subiti.

Con una decisione del 15 marzo 2004, depositata in data 13 maggio 2004, la Corte di appello adita rilevava l'eccessiva lunghezza della procedura e riconosceva, in via equitativa, la somma di € 11.500,00 a titolo di danno morale, nonché l'ulteriore somma di € 1.200,00 per le spese di lite. La decisione veniva notificata presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in data 14 settembre 2004 e passava in giudicato in data 5 novembre 2004.

Con due lettere del 22 luglio 2004 e del 22 agosto 2005, la Cancelleria della Corte attirava l'attenzione delle ricorrenti sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia. Con una lettera del 16 settembre 2005, le ricorrenti rispondevano di non aver proposto ricorso per cassazione e che il relativo termine era scaduto in data 26 luglio 2004.

In assenza di pagamento, la parte ricorrente ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare le somme riconosciute loro dalla Corte di appello di Roma ed iniziava un procedimento di pignoramento presso terzi.

Le somme venivano liquidate in data 1 marzo 2006.

DIRITTO

Con ricorso introdotto dinanzi la Commissione europea dei diritti dell'uomo in data 28 agosto 1997, le ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno, nonché per la insufficienza della somma riconosciuta dalla Corte di appello di Roma a titolo di danno morale.

La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile per mancato esaurimento dei rimedi interni ritenendo che a partire dal 26 luglio 2004 in particolare con la sentenza n. 1340/04 della Cassazione che ha modificato la giurisprudenza italiana sul punto, gli stessi non potevano che essere noti al pubblico. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'art. 35 § 1 CEDU, a partire da tale momento i ricorrenti erano tenuti ad avvalersi del rimedio interno (cfr. Corte eur., dec. 24 giugno 2004, *Di Sante c. Italia*, ricorso n. 56079/00).

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sua Cancelleria aveva per ben due volte attirato l'attenzione delle eredi del ricorrente su tale evoluzione giurisprudenziale e sulla necessità di avvalersi

di tale rimedio, ma che, nonostante ciò, queste avessero lasciato decadere il termine per proporre ricorso per cassazione.

In relazione a tale comportamento, la Corte ha accolto l'eccezione sollevata dal Governo e ha rigettato il ricorso per il mancato esaurimento delle vie di ricorso, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 CEDU.